

ACCORDO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI DI GUARDIAPARCO (CAT. C) A TEMPO INDETERMINATO INDETTO DALL'E.G.A.P. DELL'OSSOLA

L'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola, nella persona del suo Direttore pro tempore, autorizzato alla sottoscrizione dell'atto ai sensi della Legge Regionale 29 giugno 2009 n° 19 e s.m.i.,

E

L'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, nella persona del suo Direttore pro tempore, autorizzato alla sottoscrizione dell'atto ai sensi della Legge Regionale 29 giugno 2009 n° 19 e s.m.i.,

Richiamata la Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale degli enti parco regionali piemontesi a cui gli Enti firmatari hanno dato adesione;

Considerate le disposizioni normative che disciplinano il reclutamento dei pubblici dipendenti regionali;

Considerato che le vigenti disposizioni in materia finanziaria impongono alle Pubbliche Amministrazioni di adeguare le politiche di reclutamento del personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;

Rilevato che la normativa vigente prevede che le pubbliche amministrazioni possano attingere, previo accordo, a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni;

Dato atto che l'E.G.A.P dell'Ossola ha in corso la procedura per l'espletamento di concorso pubblico unificato per titoli ed esami per n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato di cat. C, posizione economica C1, profilo professionale "Guardiaparco-agente di vigilanza" – CCNL comparto funzioni locali, di cui n. 1 presso lo stesso E.G.A.P dell'Ossola, n. 1 presso l'E.G.A.P. del Monviso e n. 2 presso l'E.G.A.P. dell'Appennino Piemontese;

Rilevato che l'E.G.A.P delle Alpi Cozie intende attingere alla graduatoria del concorso pubblico in oggetto per eventuali necessità di coperture di posti di cui al medesimo profilo professionale, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, per la durata della vigenza della graduatoria stessa;

Precisato che (come indicato dalla Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 5/2013, rubricata "Utilizzo delle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato") nel caso di utilizzo di graduatorie da parte di altre amministrazioni l'assunzione avviene previo consenso del vincitore o dell'idoneo e l'eventuale rinuncia dell'interessato non determina la decadenza dalla posizione in graduatoria per eventuali successivi utilizzi della stessa;

convengono quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Accordo, in attuazione della Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale degli enti parco regionali piemontesi, ha per oggetto la possibilità di utilizzo, da parte dell'E.G.A.P. Alpi Cozie, per assunzioni a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, di guardiaparco-agenti di vigilanza (cat. C) utilmente collocati nella graduatoria di cui al concorso pubblico per guardiaparco - agenti di vigilanza (cat. C) bandito dall'E.G.A.P dell'Ossola in esecuzione della determina dirigenziale n. 378 del 9.12.2019;

2. I fini che si intendono perseguire sono:

- ottimizzazione delle risorse tramite il soddisfacimento del fabbisogno assunzionale di più Enti Parco strumentali della Regione Piemonte mediante una unica procedura concorsuale;
- ampliamento della possibilità di impiego attraverso la partecipazione ad un unico concorso pubblico;
- utilizzo flessibile della graduatoria, nei limiti della sua validità, per l'eventuale copertura dei posti vacanti o che si rendessero tali, nello stesso profilo e categoria, anche a tempo determinato o a tempo parziale.

Art. 2 – MODALITA' OPERATIVA

1. La gestione della graduatoria è di esclusiva competenza dell'E.G.A.P. dell'Ossola che ha bandito il concorso pubblico, concordemente con l'E.G.A.P Monviso e l'E.G.A.P. Appennino Piemontese.
2. La proposta di assunzione presso l'E.G.A.P. Alpi Cozie agli idonei utilmente collocati in graduatoria, secondo l'ordine di merito della stessa, è formulata in forma scritta da parte dell'Ente utilizzatore, il quale si impegna a darne contestuale informazione all'E.G.A.P. dell'Ossola, nonché a comunicare allo stesso l'eventuale sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Art. 3 – DURATA

1. Il presente accordo ha effetto dalla data dell'avvenuta sottoscrizione, e ha durata pari al periodo di validità della graduatoria in oggetto.

E.G.A.P dell'Ossola
(dr. Daniele Piazza)

E.G.A.P Alpi Cozie
(dr. Michele Ottino)

(Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti normative)